

**Legge**  
**sugli onorari dei magistrati**  
(del 14 maggio 1973)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 giugno 1972 n. 1836 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Onorario dei magistrati**

**Art. 1**<sup>[1]</sup> L'onorario dei magistrati è calcolato sulla base delle seguenti percentuali dello stipendio massimo previsto per i funzionari iscritti alla 39a classe d'organico, escluso l'aumento straordinario dell'art. 7a della legge del 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti:

1. Giudici del Tribunale di appello	129%
2. Procuratore generale	128%
3. Procuratori generali sostituti	125%
4. Giudici dei provvedimenti coercitivi	125%
5. Procuratori pubblici	123%
6. Pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale di espropriazione e magistrato dei minorenni <sup>[2] [3]</sup>	118,5%
7. Sostituto magistrato dei minorenni	100%
8. Pretore aggiunto <sup>[4]</sup>	87%

**Indennità per viaggi di servizio**

**Art. 1a**<sup>[5]</sup> I magistrati che viaggiano per ragioni di servizio ricevono le indennità previste per i dipendenti dello Stato, con diritto, per l'indennità di viaggio, al costo del biglietto di I. classe in ferrovia e in battello.

**Indennità**<sup>[6]</sup>

**Art. 2**<sup>[7]</sup> Il Procuratore generale sostituto ha diritto all'onorario del Procuratore generale se supplisce quest'ultimo per un periodo di tempo continuo superiore a un mese.

**Indennità ai supplenti**

**Art. 3**<sup>[8]</sup> <sup>1</sup>I supplenti del Tribunale di appello, il presidente e il suo supplente non magistrati e i membri e i loro supplenti del Tribunale dei minorenni hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di fr. 400.-- per ogni giornata di lavoro e di fr. 200.-- per ogni mezza giornata.<sup>[9]</sup>

<sup>2</sup>Se liberi professionisti, riscuotono una diaria di fr. 800.-- rispettivamente di fr. 400.-- per ogni mezza giornata.

<sup>3</sup>La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di <sup>P</sup> classe.

<sup>4</sup>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e di notariato, ai membri del Consiglio della magistratura che non ricoprono la carica di magistrato, nonché ai membri della Commissione di esperti indipendenti, preposta all'esame e al preavviso delle candidature per l'elezione dei magistrati di nomina parlamentare. <sup>[10]</sup>

**Compenso ai giudici di pace**

**Art. 4**<sup>[11]</sup> I Giudici di pace ricevono le seguenti indennità annue, in base al numero degli abitanti del proprio circolo, secondo i risultati dell'ultimo censimento federale della popolazione:

fino a	5 000	abitanti	fr. 7 500.-
5 001 -	10 000	abitanti	fr. 9 500.-
10 001 -	15 000	abitanti	fr. 13 000.-
15 001 -	20 000	abitanti	fr. 18 500.-
oltre	20 000	abitanti	fr. 23 500.-

I supplenti dei Giudici di pace nei circoli con una popolazione inferiore ai 10 000 abitanti ricevono un'indennità annua di fr. 1000.-; in quelli da 10 000 a 20 000 abitanti fr. 1900.-; in quelli con oltre 20 000 fr. 2800.-. Il Consiglio di Stato può concedere indennità straordinarie ai

supplenti dei Giudici di pace se giustificate dalla particolare intensità e durata dell'attività svolta.

### **Indennità di rincarò**

**Art. 4a**<sup>[12]</sup> Ai giudici di pace e ai loro supplenti è accordata ogni anno una indennità di rincarò da calcolare secondo i criteri valevoli per gli impiegati dello Stato e da versare alla fine dell'anno.

### **Gratificazione per anzianità di carica**

**Art. 4b**<sup>[13]</sup> A partire dal quindicesimo anno di attività e, successivamente, ogni cinque anni, ai Giudici di pace e ai supplenti dei Giudici di pace può essere accordata una gratificazione pari a un decimo dell'indennità annua.

### **Assessori giurati di primo grado e di appello**<sup>[14]</sup>

**Art. 5**<sup>[15]</sup> Gli assessori-giurati di primo grado e di appello hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad un'indennità calcolata secondo le disposizioni sulle indennità concernenti le commissioni nominate dal Consiglio di Stato.

### **Divieto di percepire altri emolumenti**

**Art. 6** Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o partecipazione non prevista da una legge.

**Art. 7** ...<sup>[16]</sup>

### **Diritto applicabile**

**Art. 8** <sup>1</sup>Le norme contenute nella legge sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati indicati all'art. 1 in quanto riguardano:<sup>[17]</sup>

- a) l'orario d'ufficio, le assenze per malattie, infortunio, servizio militare e la corresponsione dal relativo stipendio;
- b) le indennità per economia domestica e per figli, le indennità ai superstiti e le gratificazioni per anzianità di servizio;<sup>[18]</sup>
- c) l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;
- d) le modalità di pagamento dell'onorario.

<sup>2</sup>L'epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari applicabili ai magistrati, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti speciali.

**Art. 9** Nel corso dell'anno civile i magistrati hanno diritto a un mese di vacanza. Le modalità per la distribuzione delle vacanze sono fissate d'accordo con il Dipartimento di giustizia, per i magistrati dell'ordine civile e penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie.

### **Attribuzione di nuovi compiti**

**Art. 10** I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle funzioni o degli oneri introdotti in forma di legge.

### **Indennità di uscita per mancata rielezione**

**Art. 10a**<sup>[19]</sup> <sup>1</sup>In caso di mancata rielezione, il magistrato ha diritto a un'indennità di uscita. <sup>2</sup>L'indennità corrisponde a tante volte l'ultimo onorario mensile, compresa l'indennità per economia domestica, quanti sono gli anni interi di funzione prestata. <sup>3</sup>Se la durata in carica è di almeno 15 anni e il magistrato ha compiuto 45 anni, anziché alle prestazioni del precedente capoverso, questi ha diritto ad una rendita corrispondente al 2% dell'onorario assicurato alla Cassa pensioni per ogni anno di funzione prestata, ritenuto un massimo del 60%. La rendita è aumentata di un importo uguale a quello previsto dagli art. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LCP e viene versata fino al compimento di 60 anni.

### **Norme abrogative**

**Art. 11** La presente legge abroga quella del 9 novembre 1954 sugli onorari dei magistrati dell'Ordine giudiziario e ogni altra disposizione incompatibile.

**Art. 11a** ...<sup>[20]</sup>

### **Entrata in vigore**

**Art. 12** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto

a contare dal 1° gennaio 1972.

Pubblicata nel BU **1973**, 101.

---

[1] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1973, 105; BU 1986, 10; BU 1987, 376; BU 1991, 216; BU 1992, 349; BU 2000, 282; BU 2002, 128; BU 2006, 280; BU 2007, 12.

[2] Numero modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318.

[3] **Norma transitoria** (BU **2006**, 280)

Il magistrato dei minorenni supplente resta in carica fino alla scadenza del suo mandato.

[4] Numero introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 318.

[5] Numero dell'art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 24.11.1987 - BU 1987, 376.

[6] Nota marginale modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.

[7] Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252.

[8] Art. modificato dalla L 26.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 285.

[9] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 333; precedente modifica: BU 2007, 12.

[10] Cpv. modificato dalla L 16.9.2002; in vigore dall'8.11.2002 - BU 2002, 374.

[11] Art. modificato dalla L 9.3.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 105; precedente modifica: BU 1975, 87.

[12] Numero dell'art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 24.2.1975 - BU 1975, 87.

[13] Numero dell'art. modificato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; introdotto dalla L 9.3.1987 - BU 1987, 105.

[14] Nota marginale modificata dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72.

[15] Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 72; precedenti modifiche: BU 2010, 252 e 532.

[16] Art. abrogato dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.9.1995 (docenti) e 1.1.1996 (impiegati) - BU 1995, 252.

[17] Frase modificata dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988 - BU 1987, 376.

[18] Lett. modificata dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297; precedente modificata: BU 1987, 376.

[19] Art. introdotto dalla L 15.3.1995; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1995, 237 e 297.

[20] Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 252; precedenti modifiche: BU 1991, 216; BU 1995, 237.